



**COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO
PROV. DI L'AQUILA**

CAP. 67034 TEL. 0864.48115 FAX 0864.487965
CF 83002390660 P.IVA 00223990664



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI IN
ATTUAZIONE DELLA FACOLTA' PREVISTA DALL'ART. 13
LEGGE 289/2002**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 31.03.2002

[Art.1](#)

Definizioni

[Art.2](#)

Oggetto, finalità e principi generali di riferimento

[Art.3](#)

Ambito di applicazione ed esclusioni

[Art.4](#)

Soggetti ammessi ad avvalersi della definizione per i tributi locali

[Art.5](#)

Configurazione delle situazioni dei contribuenti rispetto alle quali interviene la definizione dei tributi locali

[Art.6](#)

Periodi di imposta definibili

[Art.7](#)

Agevolazioni per i contribuenti in relazione ai tributi locali in base alla procedura di definizione ed effetti della stessa

[Art.8](#)

Elementi generali inerenti le procedure e le condizioni per la definizione dei tributi locali

[Art.9](#)

Modalità generali di presentazione della dichiarazione per la definizione dei tributi locali

[Art.10](#)

Termini per la presentazione della dichiarazione per la definizione dei tributi locali

[Art.11](#)

Integrazioni e specificazioni della dichiarazione

[Art.12](#)

Procedure di definizione inerenti contribuenti per i quali sussistano procedimenti di accertamento tributario in corso o conclusi

[Art.13](#)

Procedure di definizione inerenti contribuenti con i quali sussistano procedimenti giurisdizionali pendenti

[Art.14](#)

Modalità di calcolo delle somme dovute a seguito della definizione dei tributi locali

Art.15

Modalità di liquidazione delle somme dovute dal contribuente in base alla dichiarazione per la definizione di uno o più tributi locali

[Art.16](#)

Impossibilità di sviluppo del procedimento per mancanza di informazioni essenziali o per rappresentazione incompleta di dati

[Art.17](#)

Informazioni e comunicazioni ai contribuenti

[Art.18](#)

Verifiche e controlli

Art.19

Entrata in vigore

Titolo I
(Riferimenti e principi generali per la definizione dei tributi locali)

Capo I
(Disposizioni generali e di riferimento)

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

- a) per "tributi locali", i tributi propri del Comune la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti all'Ente Locale;
- b) per "definizione agevolata" dei tributi locali, la procedura volta all'applicazione di riduzioni dei tributi stessi a soggetti che abbiano adempiuto parzialmente o non abbiano adempiuto per determinate annualità alla dichiarazione e al versamento degli stessi, quando dovuti;
- c) per "dichiarazione" l'atto di formalizzazione della relazione tra contribuente e Amministrazione, volto alla esposizione dei dati necessari per determinare le somme al cui pagamento sono subordinati gli effetti della dichiarazione.

Art. 2
(Oggetto, finalità e principi generali di riferimento)

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata dei tributi locali del Comune di cui all'art. 1 del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 289/2002.
2. La definizione agevolata è prodotta, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento, con il pagamento totale dell'ammontare dei tributi e delle imposte locali dovuti al Comune, nonché con l'esclusione delle sanzioni e la riduzione dei relativi interessi;
3. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare i processi di riassetto della fiscalità locale posti in essere dall'Amministrazione Comunale anche nella prospettiva di quanto stabilito dall'articolo 119 della Costituzione.

Art. 3
(Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Le disposizioni inerenti la definizione agevolata definite dal presente regolamento si applicano ai tributi locali, per il Comune di seguito specificati:
 - a) imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 504/1992, di seguito indicata per definizione sintetica anche come I.C.I.;
 - b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 507/1993, di seguito indicata per definizione sintetica anche come T.O.S.A.P.;
 - c) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'articolo 58 del D.Lgs. n. 507/1993, di seguito indicata per definizione sintetica anche come T.A.R.S.U.;
2. Le agevolazioni definite in base al presente regolamento non si applicano:
 - a) ai diritti di segreteria versati all'Amministrazione Comunale;
 - b) ai canoni versati sulla base di titolo concessorio all'Amministrazione Comunale;
 - c) alle addizionali comunali ad imposte erariali.

3. La definizione agevolata dei tributi locali non ha comunque effetto sui versamenti dovuti per le annualità correnti dei tributi stessi.

Art. 4

(Soggetti ammessi ad avvalersi della definizione per i tributi locali)

1. Possono avvalersi della definizione agevolativa dei tributi locali tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita. Sono, in particolare, ammessi ad aderire alla procedura di definizione agevolata dei tributi locali i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche;
- b) le imprese familiari;
- c) le società semplici;
- d) le società in nome collettivo;
- e) le società in accomandita semplice;
- f) le società di armamento;
- g) le società di fatto;
- h) le aziende coniugali gestite o meno in forma societaria;
- i) le associazioni tra professionisti;
- l) le società per azioni;
- m) le società in accomandita per azioni;
- n) le società a responsabilità limitata;
- o) le società cooperative;
- p) le società di mutua assicurazione;
- q) gli enti commerciali;
- r) gli enti non commerciali;
- s) le società e gli enti non residenti.

2. Gli eredi utilizzano le procedure stabilite dal presente regolamento per definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta individuati dall'articolo 6 dello stesso.

3. In caso di liquidazione delle imprese individuali e delle società, i liquidatori o, in mancanza, il rappresentante legale possono presentare dichiarazione di definizione agevolata dei tributi locali, sia per i periodi d'imposta antecedenti sia per quelli successivi alla messa in liquidazione. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il liquidatore è tenuto a presentare la dichiarazione sia per la residua frazione di tale esercizio sia per ciascun successivo periodo intermedio.

4. I curatori del fallito possono avvalersi delle procedure per la definizione agevolata dei tributi locali disciplinata dal presente regolamento, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori e, quando possibile, anche il soggetto fallito ai sensi dell'articolo 35 del R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare). Essi sono legittimati a presentare la dichiarazione sia per i periodi d'imposta antecedenti l'apertura della procedura concorsuale, sia per quello relativo alla procedura medesima.

5. I curatori dell'eredità giacente e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti possono provvedere alla formalizzazione delle dichiarazioni per la definizione agevolata dei tributi locali.

6. Nel caso di società di persone che si trasforma in altra società personale ovvero società di capitali che si trasforma in altra società di capitali, la società risultante dalla trasformazione, presenta un'unica dichiarazione per la definizione agevolata.

7. Nel caso di società di persone che si trasforma in società di capitali ovvero società di capitali che si trasforma in società di persone, la società interessata ai fini della definizione agevolata è tenuta a presentare due distinte dichiarazioni per la definizione agevolata, una per la società trasformata e l'altra per la società risultante dalla trasformazione.

8. Nel caso di fusione di società le dichiarazioni per la definizione agevolata devono essere presentate dalla società risultante dalla fusione o dalla società incorporante, le quali subentrano in tutti i diritti e in tutti gli obblighi delle società fuse o incorporate.

9. Nel caso di scissione totale di società, gli obblighi tributari della società scissa, afferenti periodi d'imposta precedenti alla data in cui ha effetto la scissione, sono trasferiti alla società beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. La società beneficiaria è tenuta a presentare oltre le dichiarazioni integrative riguardanti la propria posizione tributaria, anche quelle afferenti alla posizione tributaria della società scissa.

10. Nel caso di scissione parziale di società, quando è trasferito ad una o più società, siano esse preesistenti o di nuova costituzione, solo una parte del patrimonio della società scissa. Gli obblighi tributari della società scissa, anche riferibili a periodi d'imposta precedenti alla data in cui ha effetto l'operazione di scissione, sono adempiuti dalla stessa società scissa, la quale pertanto può presentare la dichiarazione per la definizione agevolata.

11. Nel caso di società di persone, associati di associazioni tra artisti e professionisti, coniuge che gestisce l'azienda in comunione le dichiarazioni presentate dalla società o associazione producono effetti anche nei confronti dei soci.

Art. 5

(Configurazione delle situazioni dei contribuenti rispetto alle quali interviene la definizione dei tributi locali)

1. La definizione agevolata dei tributi locali è realizzabile con riferimento alle seguenti situazioni dei soggetti individuati al precedente articolo 4:

a) per contribuenti che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di dichiarazione e di versamento di un tributo locale, nei confronti dei quali non è stato emanato avviso di accertamento o avviso di liquidazione e non siano seguite procedure di riscossione coattiva.

b) per contribuenti che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di dichiarazione e di versamento di un tributo locale, nei confronti dei quali è stato emanato avviso di accertamento o avviso di liquidazione e dai quali sia stato attivato contenzioso formale;

Capo II

(Disposizioni generali inerenti le dichiarazioni per la definizione dei tributi locali)

Art. 6

(Periodi di imposta definibili)

1. I contribuenti interessati possono accedere alla definizione agevolata di tutti i tributi locali, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3, relativi ai periodi per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 dicembre 2002.

Art. 7

(Agevolazioni per i contribuenti in relazione ai tributi locali in base alla procedura di definizione ed effetti della stessa)

1. La definizione agevolata dei tributi locali si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta di un importo pari al 100 per cento del tributo applicando ogni detrazione o agevolazione prevista dalla normativa vigente come risultante dalla dichiarazione originariamente presentata, ovvero dalla nuova dichiarazione.
2. La definizione agevolata dei tributi locali determina la estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie, nonché la riduzione degli interessi dovuti nella misura del tasso legale, con riferimento ai periodi d'imposta oggetto di definizione.
3. Il perfezionamento della procedura di definizione agevolata prevista dal presente regolamento comporta anche la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento relativo ai tributi locali con riferimento ai periodi di imposta oggetto di definizione.
4. Il soggetto che ha presentato la dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali, limitatamente ai periodi d'imposta oggetto della stessa, può opporre agli organi che pongano in essere nei suoi confronti e dei soggetti coobbligati, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo tributario, gli effetti preclusivi ed estintivi del perfezionamento della definizione, ossia la preclusione di ogni accertamento tributario e l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie.

Titolo II

(Procedure per la definizione agevolata dei tributi locali)

Capo I

(Profili procedurali generali inerenti la definizione dei tributi locali)

Art. 8

(Elementi generali inerenti le procedure e le condizioni per la definizione dei tributi locali)

1. L'Amministrazione individua / stabilisce quale strumento per consentire la formalizzazione delle procedure per la definizione agevolata dei tributi locali la dichiarazione degli elementi informativi necessari per valutare la posizione del contribuente e l'ammontare delle somme da liquidare nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli.
2. Le procedure per la definizione agevolata dei tributi locali mediante presentazione di apposita dichiarazione sono disciplinate al fine di sollecitare i contribuenti ad adempiere con modalità semplificate ed in tempi ridotti ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, anche qualora con gli stessi contribuenti siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale.
3. La definizione agevolata dei tributi locali, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione dei tributi stessi risultanti dalla dichiarazione.

4. La dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali non costituisce titolo per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni per il tributo diverse da quelle originariamente dichiarate.

Art. 9

(Modalità generali di presentazione della dichiarazione per la definizione dei tributi locali)

1. Il contribuente che intenda avvalersi della procedura per la definizione di uno o più tributi locali disciplinata dal presente regolamento presenta, nei termini stabiliti dal successivo art. 10, apposita dichiarazione, con esposizione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione, avvalendosi dei modelli dalla stessa predisposti.

2. La dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali contiene i seguenti elementi essenziali, a fini di ottimale impostazione delle relazioni tra l'Amministrazione ed i contribuenti presentatori:

a) dati identificativi personali del soggetto tenuto al versamento del tributo locale;

b) dati identificativi fiscali del soggetto di cui alla precedente lettera a);

c) tributo o tributi locali per i quali si procede alla definizione agevolata e specificazione dei presupposti, tra:

c.1.) dichiarazione con irregolarità formali;

c.2.) dichiarazione infedele;

c.3.) omessa dichiarazione;

c.4.) omesso pagamento di tributo dichiarato;

c.5.) pagamento irregolare del tributo rispetto agli elementi dichiarati;

c.6.) accertamento tributario in corso;

c.7.) accertamento o liquidazione del tributo locale allo stato di definitività dell'avviso;

c.8.) accertamento ricondotto a contenzioso in sede giurisdizionale;

d) annualità del tributo o dei tributi locali per le quali si procede a definizione agevolata;

e) ammontare del tributo o dei tributi locali per i quali si procede a definizione agevolata, desunto da dichiarazioni presentate o da atti di accertamento;

f) ammontare del maggiore o dei maggiori tributi locali calcolati in relazione ai presupposti applicativi stabiliti dalla normativa vigente;

g) indicazioni specifiche inerenti particolari presupposti applicativi del o dei tributi locali per i quali si perviene alla definizione agevolata;

h) data e sottoscrizione del contribuente interessato;

3. La dichiarazione di cui al precedente comma 1 riguardante persona giuridica è sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.

4. La dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali costituisce:

a) atto dichiarativo integrativo per le dichiarazioni eventualmente infedeli presentate per ogni annualità in relazione ai singoli tributi locali;

b) atto dichiarativo sostitutivo delle dichiarazioni che si dovevano presentare per ogni annualità in relazione ai singoli tributi locali, in caso di omissione delle stesse.

Art. 10

(Termini per la presentazione della dichiarazione per la definizione dei tributi locali)

1. Il contribuente che intenda avvalersi della procedura per la definizione agevolata dei tributi locali presenta l'apposita dichiarazione entro il sessantesimo giorno dalla avvenuta esecutività della deliberazione approvativa del regolamento all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 11

(Integrazioni e specificazioni della dichiarazione)

1. L'Amministrazione può richiedere al contribuente integrazioni documentali e specificative di informazioni della dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali presentata ai sensi del precedente articolo 9.
2. Le integrazioni della dichiarazione sono richieste dall'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della stessa da parte del contribuente.
3. Il contribuente presenta le integrazioni documentali e specificative di informazioni della dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza delle richieste formulate dall'Amministrazione ai sensi del precedente comma 2.

Capo II

(Profili procedurali particolari inerenti la definizione dei tributi locali con riferimento a situazioni in evoluzione)

Art. 12

(Procedure di definizione inerenti contribuenti per i quali sussistano procedimenti di accertamento tributario in corso o conclusi)

1. Il contribuente rispetto al quale sia stato avviato formalmente accertamento tributario, con esiti procedurali non ancora perfezionati, può avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi locali oggetto dell'accertamento, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. La presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali estende i suoi effetti agli atti sanzionatori non definitivi già emessi, comportando per gli stessi il ritiro da parte dell'Amministrazione.
3. Qualora nei confronti di un contribuente l'Amministrazione abbia emesso avvisi di accertamento o di liquidazione per il versamento di maggiori tributi locali, notificati alla data del 31 dicembre 2002, e gli stessi:
 - a) siano divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - b) non sia stato soddisfatto per essi il pagamento delle somme accertate;i medesimi avvisi possono essere assoggettati alle procedure di definizione agevolata dei tributi locali.

4. La definizione agevolata con riferimento al precedente comma 3 è formalizzata a seguito di presentazione, da parte del contribuente interessato, di apposita dichiarazione presentata secondo quanto previsto dal precedente articolo 9.

5. La dichiarazione per la definizione dei tributi locali presentata in relazione ad avvisi di accertamento o di liquidazione comporta per gli stessi la conclusione dei relativi procedimenti.

Art. 13

(Procedure di definizione inerenti contribuenti con i quali sussistano procedimenti giurisdizionali pendenti)

1. Il contribuente il quale, a fronte di accertamento tributario, abbia intrapreso azione avanti alla giurisdizione tributaria nei confronti dell'Amministrazione con giudizio ancora in corso, può avvalersi della definizione agevolata in relazione ai tributi locali oggetto del procedimento giurisdizionale pendente, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. La presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata dei tributi locali estende i suoi effetti al procedimento giurisdizionale, comportando la sospensione dello stesso a qualsiasi grado di svolgimento

3. Il contribuente che decida di avvalersi della definizione agevolata dei tributi locali sensi dei precedenti commi 1 e 2 presenta al giudice tributario avanti il quale è in corso il procedimento specifica domanda di sospensione, corredata della copia della dichiarazione e della ricevuta di presentazione della stessa.

4. Il procedimento giurisdizionale è sospeso sino alla formalizzazione dell'esito dell'istruttoria della definizione agevolata.

5. Ad avvenuta formalizzazione della definizione agevolata dei tributi locali, l'Amministrazione Comunale provvede a comunicare al giudice tributario l'estinzione della lite per cessata materia del contendere o, nei casi previsti dai successivi articoli 18 e 19, la sussistenza dei presupposti per la ripresa del procedimento giurisdizionale.

Capo III

(Profili procedurali inerenti il calcolo e la liquidazione delle somme dovute a seguito della definizione dei tributi locali)

Art. 14

(Modalità di calcolo delle somme dovute a seguito della definizione dei tributi locali)

1. Il contribuente calcola la somma dovuta per la definizione agevolata dei tributi locali, con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo 7 e nel rispetto delle seguenti modalità:

a) determinazione, per il tributo locale assoggettato a definizione, delle somme dovute, con riferimento ai presupposti, alle aliquote ed alla normativa vigente in relazione all'annualità riportata nella dichiarazione;

b) applicazione al maggiore tributo locale dovuto delle riduzioni previste dal richiamato articolo 7 del presente regolamento.

2. L'Amministrazione provvede, sulla base delle informazioni fornite dal contribuente con la dichiarazione di cui al precedente articolo 9 e degli elementi in suo possesso, alle verifiche istruttorie finalizzate alla verifica dell'esattezza del calcolo delle somme dovute per la definizione agevolata dei tributi locali, sulla base di quanto previsto dal precedente articolo

Art. 15

(Modalità di liquidazione delle somme dovute dal contribuente in base alla dichiarazione per la definizione di uno o più tributi locali)

1. Il contribuente provvede al pagamento delle somme dovute, calcolate in base a quanto previsto dal precedente articolo 14, mediante versamento su c.c.p. n° 11356672 intestato alla Tesoreria del comune di Pettorano Sul Gizio.
2. La corresponsione delle somme dovute dal contribuente in base alla definizione agevolata per un tributo locale può essere compensata con i crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate annualmente per altri tributi locali non assoggettati a definizione.
3. Il pagamento del/dei maggiore/i tributo/i locale/i dovuto/i è effettuato dal contribuente prima della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata e l'attestazione di pagamento è allegata alla dichiarazione stessa al momento dell'inoltro all'Amministrazione.
4. Qualora il contribuente, in sede di revisione della dichiarazione della definizione agevolata dei tributi locali precedente alla presentazione, rilevi di aver pagato somme inferiori a quanto previsto nella stessa, può provvedere ad un pagamento integrativo.

Capo IV

(Profili di disciplina delle conclusioni in negativo delle procedure di definizione dei tributi locali)

Art. 16

(Impossibilità di sviluppo del procedimento per mancanza di informazioni essenziali o per rappresentazione incompleta di dati)

1. Qualora il contribuente presenti all'Amministrazione dichiarazioni per la definizione agevolata dei tributi locali incomplete o comunque prive di alcuni degli elementi essenziali individuati al precedente articolo 9, comma 2, la stessa può rigettare l'atto dichiarativo, a fronte dell'impossibilità di sviluppare l'istruttoria.
2. Il rigetto della dichiarazione comporta la considerazione della stessa come non effettuata.
3. Il rigetto della dichiarazione è formalizzato con specifico provvedimento dal responsabile del Servizio competente dell'Amministrazione.

Titolo III
(Disposizioni operative e finali)

Capo I
(Relazioni con i contribuenti e disposizioni operative)

Art. 17
(Informazioni e comunicazioni ai contribuenti)

1. L'Amministrazione informa i contribuenti delle possibilità di definizione agevolata dei tributi locali disciplinate dal presente regolamento mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici più frequentati..

Art. 18
(Verifiche e controlli)

1. L'Amministrazione attiva, attraverso il competente Servizio, specifiche azioni di verifica e di controllo in relazione alla correttezza ed all'efficacia delle procedure di definizione agevolata dei tributi, con particolare riguardo per le modalità con cui esse sono realizzate dai contribuenti.

Capo II
(Disposizioni finali)

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa dal sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, l'Amministrazione formalizza specifica comunicazione con la quale informa i contribuenti interessati del giorno di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni di definizione, con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento